

COMUNE DI PALERMO

CAPITOLATO D'ONERI DI POLIZZA INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI E ALTRI SINISTRI A IMMOBILI E MOBILI COMUNALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

* * * * *

* * *

* *

*

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

A) DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

CONTRAENTE Il Comune di Palermo, soggetto che stipula il contratto

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione

POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione

SOCIETÀ L'impresa assicuratrice

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

FRANCHIGIA La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi

ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità

IMPLOSIONE Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi

SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio

FABBRICATO L'intera costruzione edile compresi fissi ed infissi e le opere ad essa pertinenti quali:

centrale termica, box, recinzione in genere anche se di altezza superiore a mt. 1.50, muri di contenimento anche se di altezza superiore a mt. 3.00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di

riscaldamento e di condizionamento di aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, insegne come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiatura, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono, altresì, ricompresi tutti i beni c.d. “impianti non sportivi” risultanti dai registri degli inventari del Comune di Palermo.

BENI MOBILI:

Sub 1: Attrezzi, macchine, mobilio ed arredamento, macchine per ufficio, compresi elaboratori elettronici scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant’altro pertinente all’attività del Comune.

Sub 2: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d’antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico comprese tutte le raccolte di libri custoditi nelle Biblioteche Comunali

Sub 3: archivi magnetici o cartacei, documenti, disegni, registri, microfilm e fotocolor.

B) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Durata dell’Assicurazione e proroga.

La durata del contratto è fissata in mesi quindici naturali, successivi e decorrenti dalle ore 0,00 del 30/09/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2022. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti.

Art. 2) Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3) - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso né cessazione dell'Assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..sempre che il contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. nei casi di diminuzione di rischio la riduzione del premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 C.C.

La società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

ART. 4) - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva, per iscritto, alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.)

ART. 5) - PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il pagamento del premio avverrà in via anticipata, previa emissione di fattura elettronica, fermo restando che l'effetto della copertura rimarrà comunque operante, nel modo seguente :

pagamento premio periodo 30/9/2021-31/12/2021 entro il 01/11/2021 o entro 30 gg dalla data di stipula del contratto se successiva;

pagamento premio annualità 2022 entro il 31/1/2022;

I pagamenti avverranno con le modalità ed entro i vigenti termini di legge. Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs.n.50/16.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici, ove previste, saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari.

La regolazione del premio annuo, comprensivo di ogni onere e tassa, avverrà in base al tasso pro mille offerto computato sul valore dei beni nella disponibilità del Comune.

Art. 6) DENUNCIA DI SINISTRO.

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta e circostanziata nel termine di giorni 30 dal momento in cui il Contraente e/o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia, ove possibile, potrà essere preceduta da un telegramma. L'Assicurato/Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese saranno a carico della Società, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile.

ART. 7) - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento, la Società e/o l'Amministrazione possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto di indennizzo, la Società si impegna a non recedere dal contratto fino alla sua naturale scadenza, fermo restando il diritto del Contraente ad esercitare il recesso nei termini e con le modalità di preavviso anzidette.

ART. 8) - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara.

Art. 9) FORO COMPETENTE.

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Palermo.

Art. 10) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art.11) REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Il Contraente entro il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun semestre e/o annualità assicurativa comunicherà alla Società i nuovi elenchi degli immobili di proprietà ed in locazione passiva, il cui valore si intende accettato, salvo diverso avviso della Società da manifestare entro i successivi 30 giorni.

In caso di mancata trasmissione dei suddetti elenchi entro 180 gg. dalla fine di ciascuna annualità assicurativa, si intenderanno assicurati i soli beni inseriti negli ultimi elenchi trasmessi.

In riferimento ai nuovi elenchi verrà corrisposto l'eventuale aumento del premio che sarà calcolato sulla base del tasso pro mille offerto in sede di gara e che in ogni caso resterà invariato per il triennio. Il premio annuale potrà variare in aumento o in diminuzione.

L'aumento del premio sarà applicato soltanto qualora il valore complessivo degli immobili dovesse eccedere il 10% del valore comunicato alla data di effettuazione della gara e ammontante a € 1.154.001.813 di cui € 978.042.887,05 per immobili di proprietà, € 145.594.418 per immobili in locazione e € 30.364.508,24 per beni mobili. L'incremento di premio si applicherà esclusivamente sull'eccedenza del suddetto 10%. La diminuzione del premio sarà applicata proporzionalmente alla riduzione che l'elenco degli immobili dovesse subire.

Le differenze passive, risultanti dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quelle risultanti dal calcolo sul nuovo valore complessivo degli immobili, saranno pagate dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla data in cui perverrà la relativa fattura elettronica che dovrà essere intestata al Comune di Palermo –Servizio Approvvigionamenti C.U.U. PD8VFN. Le eventuali differenze attive dovranno essere corrisposte all'Amministrazione entro trenta giorni dall'emissione dell'appendice che la Società deve emettere entro 30 giorni dalla ricezione degli anzidetti dati a consuntivo da parte dell'Amministrazione.

Art. 12) ANTICIPO INDENNIZZI.

Il Contraente ha diritto di richiedere non prima di 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sullo stesso, e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore a € 75.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 13) PAGAMENTO INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) l'Assicurato/Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione;
- c) a carico dell'Amministrazione sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essa siano stati notificati avvisi di reato.

Art. 14) RINUNCIA RIVALSA.

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile, salvo il caso di dolo, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società a partecipazione comunale e/o controllate dal Comune;
- gli Amministratori dei condomini;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 15) RISCHI ASSICURATI.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro equivale a stima; cioè la Società considera valore del bene - sia esso immobile che bene mobile - quello risultante dall'ultimo bilancio del Comune di Palermo o dai suoi allegati. All'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione la Società si impegna a sottoscrivere per espressa accettazione gli elenchi dei beni assicurati indicanti il valore dei singoli beni.

Per i beni demaniali e per gli altri beni patrimoniali per i quali il Contraente ritenesse di attribuire un valore diverso, lo stesso si riserva la facoltà di comunicare la diversa valutazione di detti beni alla Società la quale, decorsi 30 gg. dalla comunicazione, avrà tacitamente accettato tale stima, fermi comunque i massimi risarcimenti indicati al successivo art. 24; la modifica dei quali dovrà essere oggetto di specifica accettazione tra le parti, anche per quanto riguarda l'eventuale aumento del premio. In caso di mancata accettazione da parte della Società della valutazione di detti beni, la stessa valutazione sarà affidata ad un Perito designato dalla Società, il quale si determina congiuntamente ad un funzionario designato dal Contraente e facente parte del Nucleo di valutazione del Settore Risorse Immobiliari. In caso di disaccordo si procederà alla designazione di un terzo Perito seguendo le modalità di cui all'art. 28. Gli oneri inerenti all'attività del Perito designato dalla Società rimangono a carico della stessa.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai fabbricati e ai beni mobili risultanti dal registro degli inventari del Comune di Palermo, nonché a quelli di locazione risultanti dall'elenco che verrà fornito, nei termini indicati dall'art. 11, dal Settore Risorse Immobiliari, anche se di proprietà di terzi, da:

a) *Incendio*

b) *Fulmine*

c) *Esplosione*, scoppio non causato da ordigni esplosivi

d) *Esplosione, caduta aeromobili, o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.*

e) *Implosione e scoppio*

f) *Urto di veicoli stradali* anche se di proprietà dei condomini.

g) *Rovina di ascensori e montacarichi* compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

h) *Fumo, gas e vapori* fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio del fabbricato oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento coperto nella presente polizza che ha colpito le cose assicurate od altri enti, anche di terzi, posti nell'ambito di 20 metri da esse.

i) *Onda sonora* provocata da aeromobili, od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

j) *Guasti* per ordine delle Autorità nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti con la presente polizza.

k) *Fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere*, a seguito di guasti, rottura o occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio del fabbricato. Si intendono, inoltre, garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la riparazione sino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per anno assicurativo. Franchigia di € 200,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni da umidità e stillicidio.

l) *Furto di fissi ed infissi*, anche in occasione di eventi socio-politici, di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri con un limite di risarcimento di € 30.000,00 per sinistro e di € 150.000,00 per anno assicurativo.

m) *Rottura delle lastre* - La Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragano, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno

si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del codice civile. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno è di € 12.911,00.

n) *Fenomeno elettrico* - La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati ad impianti, macchine, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato assicurato compresi i danni ai citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno del fabbricato stesso. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del codice civile. La franchigia per ogni sinistro è di € 258,00 con il limite di indennizzo di € 30.000,00 per sinistro e di € 80.000,00 per anno assicurativo.

o) *Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio* La Società assicura i danni materiali e diretti cagionati all'Assicurato da scioperanti o persone anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a tumulti sommosse che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, intendendo per questi ultimi, qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone, espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

La Società non indennizza i danni causati da :

- 1 contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;
- 2 guasti a linee di alimentazione;
- 3 inondazione o frana;
- 4 furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 5 fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 6 interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissioni di controlli o manovre;
- 7 deterioramento o imbrattamento di muri esterni

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente garanzia.

Sono compresi, altresì, i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni, ridotti a 7 per atti di terrorismo, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi gli oneri fiscali. Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 elevato a € 5.000,00 per danni allo Stadio Comunale di calcio, allo Stadio Atletico, al Velodromo, alla Piscina comunale, all'Ippodromo e agli altri impianti sportivi che verranno acquisiti dall'Amministrazione Comunale in corso di validità della presente copertura assicurativa. In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro somma maggiore di € 16.000.000,00.

p) *Eventi atmosferici* - La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine ed altri simili manifestazioni atmosferiche, nonché accumuli di neve, gelo e ghiaccio inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia -compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio- quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti , assicurati e non ;

2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rottura, brecce o lesioni provocati al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La società non risponde dei danni causati da:

- cedimento o franamento del terreno;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2. sopracitato. subiti da :
 - recinti, cancelli, camini, insegne o antenne ad eccezione di quella centralizzata;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - fabbricati e tettoie coperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine;
 - fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché

al loro contenuto.

La franchigia prevista per ogni sinistro è di € 2.500,00.

In nessun caso la Società pagherà per ogni singolo sinistro somma maggiore di € 11.000.000,00.

q) *Inondazioni, alluvioni e allagamenti* - La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

. La Società non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, smottamento del terreno;
- ad enti mobili all'aperto.

Relativamente ai fabbricati la franchigia prevista per ogni sinistro è di € 2.500,00

In nessun caso la Società pagherà per ogni singolo sinistro somma maggiore di € 11.000.000,00.

r) *Spese di demolizione e sgombero* - La Società risarcisce le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarica autorizzato i residui del sinistro. Il risarcimento delle spese fatte a tale titolo si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza. Il limite di indennizzo, per ogni sinistro, è pari al 20% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

s) *Mancato godimento dei locali* - La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza, il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

t) *Perdita delle pigioni* - La Società risarcisce la perdita delle pigioni che l'Assicurato subirà a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza ai locali affittati a terzi. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino non oltre il limite di un anno.

u) *Rimpiazzo del combustibile* - La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. Il limite di indennizzo per sinistro e per un anno è di € 26.000,00

Art. 16) RISCHIO LOCATIVO.

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente

polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Art. 17) RICORSO TERZI.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza di € 1.600.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile - ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensione totale o parziale dell'utilizzo dei beni, nonché di attività produttive entro il 10% della somma assicurata di riferimento.

L'assicurazione comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, compresi i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

Art. 18) RICORSO DEI LOCATARI.

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella qualità di locatore, risponde sino alla concorrenza di € 260.000,00 senza alcuno scoperto e franchigia, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi garantiti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo e/o dai suoi conduttori, alle cose mobili o immobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque inclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

ART. 19) PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO.

Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati alle cose dell'Assicurato dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, purché non sconsiderati.

Art. 20) DANNI INDIRETTI.

La Società si impegna, per quei danni indennizzabili ai sensi della presente polizza, a risarcire le ulteriori spese che l'Assicurato dovrà sostenere per la demolizione o la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico danneggiati o distrutti da sinistro indennizzabile. Tale risarcimento non potrà superare somme pari al 15% del risarcimento inerente il sinistro indennizzabile. La Società si impegna, altresì, a rimborsare la perdita delle pigioni che l'Assicurato subirà a seguito di sinistro indennizzabile. Il risarcimento in ogni caso non potrà essere superiore a € 52.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

La Società, infine, rimborserà le maggiori spese che il Comune a vario titolo dovrà sostenere per non interrompere un servizio a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale risarcimento non potrà eccedere un risarcimento pari al 50% dell'indennizzo del sinistro che causa tali maggiori spese.

Il risarcimento dei suddetti danni (ricostruzione documenti, registri, disegni, e materiale meccanografico; perdita delle pigioni; maggiori spese per la continuazione del servizio) sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Art. 21) ESCLUSIONI.

Sono esclusi i danni, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi sottoelencati:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione, confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di calore o di radiazioni provenienti da tramutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato
- d) causati da eruzione vulcanica;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) i danni materiali o non materiali, direttamente o indirettamente conseguenti, in tutto o in parte a:
 - perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software e ogni interruzione di attività conseguente;
 - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi e ogni interruzione di attività conseguente; a meno che detti danni siano conseguenza diretta di un danno materiale diretto coperto dalla presente polizza;

g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; salvo quanto eventualmente derogato dagli specifici paragrafi.

h) alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art. 22) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurativo.

Art. 23) CESPITI E BENI MOBILI ASSICURATI.

La garanzia copre tutti gli immobili e i beni mobili di proprietà comunale risultanti dai registri degli inventari del Comune di Palermo nonché gli immobili e i beni mobili in locazione come da elenchi forniti dal Settore Risorse Immobiliari e dal Servizio Economato .

Nel corso di validità della polizza l'Amministrazione Comunale si riserva di estromettere od inserire i cespiti e i beni mobili che non saranno o che perverranno nella disponibilità della stessa.

Art. 24) SOMME ASSICURATE.

La garanzia è prestata per le seguenti somme assicurate:

a) Fabbricati monumentali e Impianti sportivi - per fabbricato € 16.000.000,00

Tale massimale è così derogato:

Limitatamente a Palazzo delle Aquile € 24.000.000,00 Teatro Massimo e Stadio Comunale ciascuno € 40.000.000,00.

Limitatamente agli impianti sportivi il cui valore inserito nell'elenco è inferiore a tale massimale, il suddetto valore si intende quale somma assicurata

b) Fabbricati civili, sociali, sanitari adibiti a servizi-per fabbricato €2.600.000,00

c) Fabbricati adibiti a civile abitazione - per appartamento € 80.000,00

d) Fabbricati, adibiti a civile abitazione ed a servizi, assicurati per conto di chi spetta

- per appartamento € 80.000,00

- per sinistro € 2.600.000,00

e) beni mobili massimo risarcimento per sinistro € 1.100.000,00 con i seguenti sotto limiti:

Beni mobili elencati in Sub 1 delle definizioni:

- arredi e mobili ufficio € 8000,00 per singolo oggetto;
- attrezzature anche all'aperto € 12.000,00 per singolo oggetto;

Beni mobili elencati in Sub 2 delle definizioni:

- opere d'arte € 200.000,00 per singolo oggetto;

Beni mobili elencati in Sub 3 delle definizioni:

- archivi magnetici o cartacei, documenti, disegni, registri, microfilm e fotocolor € 60.000,00 per singolo danno.

Limitatamente a Palazzo delle Aquile ed al Teatro Massimo ciascuno € 2.000.000,00.

Le somme assicurate sopraindicate debbono intendersi quale massimo risarcimento per ciascun cespite, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 28.

Pertanto la Società non farà luogo, qualunque sia il valore dei cespiti che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Art. 25) OSCILLAZIONE SOMME ASSICURATE.

Considerato che le somme assicurate per ciascuna partita indicata al precedente art. 24, vengono stabilite convenzionalmente, si conviene che nel caso in cui il valore del bene, al momento del sinistro, sia superiore al limite di risarcimento indicato all'art. 24, la Società ritiene garantita una ulteriore somma pari al 30% (trentapercento) di detto limite.

Art. 26) OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI E DALLE LORO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura e dalle loro caratteristiche costruttive.

Art. 27) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari ed estensioni di garanzie della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 28) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.

L'ammontare del danno é concordato dalle parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

La Società rimborserà - in caso di danno risarcibile a termini di polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito o persona designata che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250,00 oltre oneri di legge e con il massimo di € 200.000,00 per annualità assicurativa.

Il Contraente/Assicurato riconosce che, all'esito della liquidazione del sinistro, il perito o società designata dal Contraente sarà surrogato/a nei propri diritti derivanti dal sinistro limitatamente alle somme allo stesso spettanti a termini della polizza (spese ed onorari) e che, pertanto, quest'ultimo/a avrà diritto al versamento delle suddette somme in proprio favore da parte della Società Assicuratrice, all'uopo sin d'ora espressamente autorizzata dal Contraente/Assicurato, a seguito della presentazione di regolare fattura intestata alla Società Assicuratrice stessa o alla Contraente (in quanto tale attività/servizio dovrà essere realizzata senza alcun onere a carico del Contraente/Assicurato).

La Società sino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurativa risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile con la presente polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo

Art. 29) MANDATO DEI PERITI.

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 30);

4. stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità al disposto dell'art. 30)

I risultati delle operazioni peritali effettuate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti).

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale é valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 30) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO.

L'ammontare del danno si determina:

1. nel caso di danno parziale si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo, ove possibile, le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei residui;

2. nel caso di danno totale per i fabbricati si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

3. nel caso di danno totale per i beni mobili si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Un danno si considera "parziale" quando l'ammontare dello stesso, così come calcolato al comma 1), sia uguale o inferiore al valore del bene assicurato al momento del sinistro, così come stimato ai commi 2) e 3).

Art. 31) PORZIONI DI FABBRICATO.

Se l'assicurazione é stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, nella partita Fabbricato si intendono comprese pro quota le parti comuni del fabbricato come definite dall'art. 1117 cod.civile.

Art. 32) LIMITE DELL'INDENNIZZO.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile e quanto indicato al precedente articolo 25, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.